ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3408 del 29/06/2017

Oggetto OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA

FERRARI SRL, CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVAGGIO E VENDITA PEZZI MECCANICI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GRANDI, N.29, ZONA BASSETTE . ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE (AUA).-

Proposta n. PDET-AMB-2017-3528 del 29/06/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **DITTA FERRARI SRL** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVAGGIO E VENDITA PEZZI MECCANICI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GRANDI, N.29, ZONA BASSETTE - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente:
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 01/06/2016, acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 2016/6618 del 06/06/2016 (pratica ARPAE SinaDoc. n.17609/2016) dalla Ditta **Ferrari srl** (C.F./P.IVA 01134740396), avente sede legale e attività di lavaggio e vendita pezzi meccanici in Comune di Ravenna, Via Grandi, n.29, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in
 materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di rima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **17609/2016**, emerge che:

- la Ditta Ferrari srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 2016/6618 per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - → autorizzazione per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs. n. 152/2006 e smi) rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.406 del 29/07/2008 per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
 - → autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi) per la quale si richiede il rilascio;
- DATO ATTO che la Ditta ha trasmesso, tramite SUAP, documentazione integrativa volontaria, per il completamento dell'istanza, assunta dalla SAC con PGRA 2016/7315 del 15/06/2016 e PGRA 2016/8125 del 01/07/2016;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 01/06/2016 (PGRA 2016/6618) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/9346);

ACQUISITO nel corso del procedimento, il parere sfavorevole del Comune di Ravenna in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2017/3405 del 08/03/2017) con contestuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa e che la stessa è stata richiesta dalla SAC con PGRA 2017/3490 del 13/03/2017;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta Ferrari srl al SUAP e acquisita dalla SAC con PGRA 2017/7306 del 25/05/2017;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITO nel corso del procedimento, Il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ravenna – Ufficio Ambiente – per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2017/8751 del 23/06/2017), necessario e vincolante per l'adozione dell'AUA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Ferrari srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di lavaggio e commercio parti meccaniche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **Ferrari srl** (C.F./P.IVA 01134740396), avente sede legale e attività di lavaggio e vendita pezzi meccanici in Comune di Ravenna, Via Grandi, n.29, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche,</u> <u>contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA.</u> In particolare:
 - l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per <u>le</u> <u>emissioni in atmosfera;</u>

• l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - Costituiscono <u>modifica sostanziale</u> da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- ➤ La Ditta Ferrari srl svolge attività di officina con operazioni di lavaggio parti meccaniche da commercializzare, nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Grandi, n.29;
- > Le emissioni in atmosfera afferiscono alle fasi di tornitura e saldatura, sabbiatura, alla vasca di immersione e al forno di cottura.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – SALDATURA E TORNITURA

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 - VASCA IMMERSIONE

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze	50	mg/Nmc
Organiche Volatili		

PUNTO DI EMISSIONE E3 – FORNO DI COTTURA

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	80	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze	50	mg/Nmc
Organiche Volatili		

PUNTO DI EMISSIONE E4 – FUMI DI COMBUSTIONE DEL BRUCIATOREA METANO

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SABBIATURA - F.M. -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni.

1. Per la verifica del rispetto dei limiti sopraindicati dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCI) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7903	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- 4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E5 sabbiatura La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - Il quantitativo di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, con freguenza mensile;
 - il consumo di filo o elettrodi per saldatura utilizzati, con frequenza mensile;
 - le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata nel Libretto d'Impianto.

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

- la Ditta Ferrari srl svolge attività di lavaggio e commercio pezzi meccanici in Comune di Ravenna, Via Grandi, n.29, zona Bassette;
- Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio delle parti
 meccaniche commercializzate dalla Ditta (componenti di compressori per aria). Le operazioni di
 lavaggio vengono condotte su una piazzola esterna dedicata, dotata di caditoia di raccolta delle
 acque reflue industriali. L'impianto di lavaggio è già in uso e attualmente funzionante a circuito
 chiuso, Con la presente AUA viene modificata la rete fognaria e lo scarico avverrà nella pubblica
 fognatura;
- Le acque reflue industriali subiscono un trattamento depurativo in impianto Depur Padane Acque, costituito da: decantazione/dissabiatura, disoleazione e accumulo. Successivamente le acque reflue vengono sottoposte a chiariflocculazione all'interno di un impianto chimico-fisico dedicato. Come fase di finissaggio delle acque reflue industriali, è prevista una filtrazione su carboni attivi;
- Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione, vengono scaricate nella rete fognaria di Via Grandi, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali, è stato identificato nel pozzetto posto a valle del filtro a carboni attivi;
- La Ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento, non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/2005 e DGR n.1860/2006.


La planimetria della rete fognaria Tav.1, Revisione 1 del 12/05/2016, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- Lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio pezzi meccanici, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna:
- Dovrà essere eseguito con <u>cadenza almeno annuale</u>, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, per i seguenti parametri: BOD5, COD, SST, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Rame, Zinco, Cromo, Piombo, Stagno, Arsenico. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza e si propone che vengano presentati a ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e a HERA SPA, <u>con cadenza triennale</u>;
- Entro 3 mesi dalla data di ricevimento dell'AUA, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
- Deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovrannoe ssere smaltiti da ditte autorizzate, in ottemperanza ai disposti della parte IV del Dlgs n. 152/2006 e smi;
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e a HERA SPA;
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza, i sequenti impianti ed accessori:
 - → Sifone "Firenze" dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà del confine, in zona costantemente accessibile;

- → depuratore chimico-fisico sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
- → pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi. Tutti i reflui derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati del controllo;
- HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE S.T. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o
 malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità
 disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha
 effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun
 modo essere scaricati in fognatura;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura. Annualmente, entri il 31 gennaio di ogni anno, deve essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'arco dell'anno solare precedente;
- La ditta deve stipulare con HERA SPA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art.101 del DIgs n. 152/2006 e smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere mantento in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del DIgs n. 81/2008 e smi. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti di prelevamento al fine di consentire il prelievo delle acque reflue industriali. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

Planimetria della rete fognaria



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.